



**Procedura ex art. 4 del Regolamento  
Consob n. 17221 per la gestione delle  
Operazioni con Parti Correlate**

Ravenna, 24 febbraio 2011

---

## Aggiornamenti

Versione	Data	Note
1.0	11/2010	
1.1	02/2011	<i>Modifica del par. 6.3, relativo ai criteri utilizzati per l'individuazione delle c.d. operazioni "ordinarie".</i> <i>Modifica del par. 6.5, relativo ai possibili casi di esenzione per le operazioni concluse con o tra società controllate o con società collegate</i>

## Sommario

<b>1</b>	<b>ASPETTI GENERALI</b>	<b>4</b>
1.1	FINALITÀ	4
1.2	RESPONSABILITÀ	4
1.3	DESTINATARI	4
1.4	ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA	4
<b>2</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b>	<b>6</b>
5.1	OPERAZIONI RILEVANTI	6
5.1.1	<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	6
5.1.2	<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	7
<b>6</b>	<b>CASI E FACOLTÀ DI ESENZIONE</b>	<b>7</b>
6.1	OPERAZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	7
6.2	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	7
6.3	OPERAZIONI ORDINARIE	7
6.4	OPERAZIONI CONCLUSE AI SENSI DELL'ART. 136 DEL TUB	8
6.5	OPERAZIONI CONCLUSE CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE O CON SOCIETÀ COLLEGATE	8
<b>7</b>	<b>PRESIDI ORGANIZZATIVI, STIMATI EQUIVALENTI AL COMITATO PARTI CORRELATE, DA UTILIZZARSI IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLO STESSO</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>MODALITÀ DI ISTRUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b>	<b>9</b>
9.1	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	9
9.2	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	10
9.3	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	10
9.3.1	<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	10

9.3.2	<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i> .....	10
9.4	DELIBERE QUADRO .....	11
<b>10</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI</b> .....	<b>11</b>

## **1 Aspetti generali**

### **1.1 Finalità**

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la procedura per l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Banca direttamente ovvero per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento Consob n. 17221 in attuazione dell'art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate) del Codice Civile.

### **1.2 Responsabilità**

La procedura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, su proposta del Presidente, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate in merito all'idoneità della stessa a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia.

Eventuali modifiche della procedura, necessarie e/o opportune in virtù di modifiche normative e/o organizzative, sono proposte dal Direttore Generale e deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

### **1.3 Destinatari**

Destinatari della presente procedura sono tutte le unità organizzative della Banca.

### **1.4 Entrata in vigore della procedura**

La procedura entra in vigore il 1° gennaio 2011.

## **2 Normativa di riferimento**

La fonte normativa presa in considerazione per la procedura è il regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successiva modificazione del giugno 2010.

Oltre a tale regolamento si è tenuto in considerazione quanto previsto da:

- a) il Codice Civile - art. 2391-bis;
- b) il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, "Testo Unico Bancario";
- c) il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, "Testo Unico Finanza".

## **3 Definizioni**

Ai fini della procedura si intendono:

- a) Banca: Banca Popolare di Ravenna S.p.A..
- b) Capogruppo: la Banca popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa (BPER).
- c) Comitato: il Comitato Parti Correlate, istituito ai sensi del regolamento Consob n. 17221, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 28 ottobre 2010.

- d) Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Banca.
- e) Controllate: le società direttamente o indirettamente controllate dalla Banca ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
- f) Dirigenti strategici: i componenti della Direzione Generale della Banca.
- g) Esponenti aziendali: gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti strategici.
- h) Operazioni: le Operazioni con Parti Correlate, come definite al capitolo 5.
- i) Parti Correlate: i soggetti identificati ai sensi del capitolo 4.
- j) Regolamento: il regolamento Consob n. 17221 in materia di operazioni con parti correlate e successive modifiche.
- k) TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 e s.m. e i. – Testo Unico Bancario.
- l) TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e s.m. e i. – Testo Unico Finanza.

#### 4 Identificazione delle Parti Correlate

La Banca identifica le proprie Parti Correlate sulla base delle dichiarazioni fornite dagli Esponenti aziendali nonché delle informazioni ricavate da eventuali *provider* esterni. Gli Esponenti aziendali cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato e segnalano tempestivamente alla Banca tutte le informazioni necessarie al verificarsi di circostanze che modifichino la qualifica di Parti Correlate.

La Banca mantiene un elenco delle proprie Parti Correlate e provvede ad aggiornarlo con cadenza periodica.

Sono Parti Correlate della Banca:

- a) i soggetti che direttamente o indirettamente (anche attraverso più società controllate, fiduciari o interposte persone, o congiuntamente con altri soggetti) controllano la Banca;
- b) le società che direttamente o indirettamente (anche attraverso più società controllate, fiduciari o interposte persone) sono controllate dalla Banca;
- c) le società che direttamente o indirettamente (anche attraverso più società controllate, fiduciari o interposte persone) sono sottoposte a comune controllo;
- d) le società collegate<sup>1</sup> alla Banca;
- e) le *joint venture*<sup>2</sup> a cui partecipa la Banca;
- f) gli Esponenti aziendali della Banca;
- g) gli Esponenti aziendali della Capogruppo ;
- h) gli stretti familiari di uno degli Esponenti aziendali; per tali si intendono quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati dal, l'Esponente aziendale nei loro rapporti con la Banca; essi includono in ogni caso il coniuge non legalmente separato e il convivente, nonché i figli e le persone a carico dell'Esponente aziendale, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- i) l'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere f), g) od h) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- j) il fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Banca o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

<sup>1</sup> Vedasi art. 2359 del Codice Civile.

<sup>2</sup> Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

## 5 Identificazione e classificazione delle Operazioni con Parti Correlate

Costituiscono Operazioni con Parti Correlate i trasferimenti di risorse o di servizi ovvero le assunzioni di obbligazioni fra la Banca ed una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, conclusi direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate:

- a) l'erogazione del credito;
- b) lo svolgimento di servizi bancari (conto corrente, depositi di risparmio, intermediazione mobiliare, etc.);
- c) i contratti di servizio e/o di manutenzione impianti;
- d) le compravendite e le locazioni immobiliari;
- e) tutti gli atti aventi ad oggetto diritti di contenuto patrimoniale.

Le Operazioni con Parti Correlate si distinguono in:

- a) Operazioni rilevanti;
- b) Operazioni di importo esiguo.

### 5.1 Operazioni rilevanti

Sono considerate rilevanti:

- a) tutte le Operazioni di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione per legge o Statuto;
- b) tutte le Operazioni non qualificate come di importo esiguo.

È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione, in base a considerazioni di opportunità, qualificare come rilevante ogni Operazione realizzata dalla Banca o dalle sue controllate.

Le Operazioni rilevanti si suddividono in:

- a) Operazioni di maggiore rilevanza;
- b) Operazioni di minore rilevanza.

#### 5.1.1 Operazioni di maggiore rilevanza

La Banca considera di maggiore rilevanza le Operazioni che presentino il superamento della soglia del 5% di uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica Operazione:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca.

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii. per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca; ove possibile, i dati da utilizzare per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalla partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca; ove possibile, i dati da utilizzare per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

**La soglia del controvalore è ridotta** al 2,5% per le operazioni poste in essere con la Capogruppo o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Banca.

### 5.1.2 Operazioni di minore rilevanza

La Banca considera di minore rilevanza le Operazioni con Parti Correlate in cui uno degli indici di maggiore rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti minore o uguale alla soglia del 5% e il cui controvalore è superiore a 250.000 euro.

## 6 Casi e facoltà di esenzione

Coerentemente con quanto disposto dalla vigente disciplina in materia, sono di seguito identificate le tipologie di Operazioni per le quali la Banca prevede l'esenzione dagli obblighi procedurali di cui al Regolamento.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

### 6.1 Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti aziendali

Si tratta di:

- a) compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci ex artt. 2389 (commi 1 e 3) e 2402 del Codice Civile;
- b) compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti strategici, a condizione che siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Banca, secondo quanto previsto dell'art. 13 comma 3, lettera b) del Regolamento.

### 6.2 Operazioni di importo esiguo

Si tratta di Operazioni il cui controvalore è minore o uguale a 250.000 euro.

### 6.3 Operazioni ordinarie

Si tratta di Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca e della connessa attività finanziaria, purché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Per l'identificazione delle attività operative la Banca fa riferimento a quelle ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 1 del TUB e applica i seguenti principi al fine della determinazione del carattere della ordinarietà:

- a) in merito all'oggetto, si considerano, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, le sole Operazioni che rientrino tra le principali attività generatrici di ricavi;
- b) in merito alla ricorrenza, si considerano, per ciascuna delle tipologie di Operazioni indicate al punto a), solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;
- c) in merito alla dimensione, i limiti sono definiti dalla Banca sulla base degli importi delle diverse tipologie di operazioni;
- d) in merito ai termini e alle condizioni contrattuali, si considerano solo le Operazioni le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni standard o prevalenti di mercato.

Non sono in ogni caso classificabili come ordinarie le Operazioni che diano luogo a perdite o rinunce oltre 250.000 euro.

Le Operazioni che la Banca pone in essere per il tramite delle società controllate e che rientrano nell'ordinario esercizio delle attività operative da queste esercitate possono essere gestite nel rispetto delle esenzioni procedurali.

#### **6.4 Operazioni concluse ai sensi dell'art. 136 del TUB**

Si tratta di Operazioni aventi rilevanza ai sensi dell'art. 136 del TUB non soggette al preventivo parere del Comitato, a condizione che:

- a) al Consiglio di Amministrazione e al Comitato siano fornite, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate;
- b) i verbali delle deliberazioni di approvazione del Consiglio di Amministrazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- c) sia data una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- d) con riguardo alle sole Operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

#### **6.5 Operazioni concluse con o tra società controllate o con società collegate**

Si tratta di Operazioni che, non influenzate dall'attività di direzione e coordinamento della capogruppo (cioè non soggette ad assenso), la Banca può porre in essere:

- a) con società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Banca o ad essa collegate;
- b) con società controllate, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo o ad essa collegate;

qualora in tali soggetti, controparti dell'operazione, non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Banca<sup>3</sup>.

Si considerano interessi significativi di altre parti correlate della Banca:

- a) la partecipazione al capitale della società controparte dell'operazione come sopra specificato che comporti l'esercizio di un'influenza notevole;
- b) la presenza di Esponenti Aziendali comuni ad entrambe le controparti che beneficino di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta.

---

<sup>3</sup> Si ricorda che tra le parti correlate della Banca sono ricomprese la capogruppo e le parti correlate di questa.



Non si considerano in ogni caso interessi significativi di altre parti correlate della Banca:

- a) quelli derivanti dalla detenzione di partecipazione nella società controparte dell'operazione da parte della Capogruppo o di altra società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Banca o dalla Capogruppo;
- b) quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Esponenti Aziendali tra la Banca e la società con la quale l'operazione è svolta."

## **7 Presidi organizzativi, stimati equivalenti al Comitato Parti Correlate, da utilizzarsi in caso di impossibilità di funzionamento dello stesso**

Per la valutazione delle Operazioni rilevanti in caso di impossibilità di funzionamento del Comitato Parti Correlate, la Banca si riserva la facoltà di:

- a) avvalersi del componente del Comitato eventualmente presente, se non correlato;
- b) in caso di assenza perdurante di uno o più componenti, integrare i componenti del Comitato mediante la nomina di nuovo/i componente/i, tra gli Amministratori indipendenti non esecutivi;
- c) ricorrere, se anche la soluzione di cui al punto b) non dovesse essere percorribile, ad un esperto esterno indipendente.

## **8 Requisiti di indipendenza degli Amministratori**

L'indipendenza rafforza la garanzia che l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, persegua l'interesse della Banca.

L'Amministratore risulta indipendente se possiede i requisiti previsti dall'art. 2399 del Codice Civile.

## **9 Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate**

### **9.1 Operazioni di minore rilevanza**

La funzione incaricata dell'istruttoria dell'Operazione verifica se la controparte è Parte Correlata.

In caso affermativo, la stessa accerta se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al capitolo 6, avvalendosi eventualmente del supporto dell'Servizio Segreteria Generale. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Qualora non ricorrano i casi di esenzione previsti dalla presente procedura e, più in generale, dalla normativa di riferimento, la funzione invia al Comitato, per il tramite del Servizio Segreteria Generale, le informazioni relative all'Operazione. Rilevano in particolare la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'Operazione nonché l'interesse della Banca (economico, commerciale, strategico, etc.) al suo compimento, le condizioni, anche economiche, di realizzazione della stessa, il procedimento valutativo seguito, gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Le informazioni devono pervenire al Comitato di norma entro due giorni dalla data in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi.

Il Comitato, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ed esprime al soggetto deliberante, prima che questi si pronunci, un motivato parere non vincolante.

Il Comitato ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle in suo possesso nonché di farsi

assistere – occorrendo – da uno o più esperti indipendenti di propria scelta nonché di delegare la gestione delle attività istruttorie di sua competenza ad uno o più dei suoi componenti.

Per la deliberazione delle Operazioni è previsto l'innalzamento della competenza al livello delegato immediatamente superiore, se esistente, definito dal sistema delle deleghe.

Fatto salvo quanto previsto per le Operazioni ex art. 136 del TUB, ove la delibera dell'Operazione sia di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione, qualora sussista correlazione con un Amministratore della Banca o con una Parte Correlata per il suo tramite, l'Amministratore interessato deve informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

Le deliberazioni relative ad Operazioni con Parti Correlate devono contenere adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione per la Banca.

In caso di parere negativo all'Operazione espresso dal Comitato, l'approvazione della stessa, eccezion fatta per le Operazioni di competenza dell'Assemblea, diviene di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale può approvarla con il voto favorevole di almeno 2/3 degli Amministratori non correlati votanti e formalizza idonea motivazione per la decisione assunta specificando le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato.

## **9.2 Operazioni di maggiore rilevanza**

Per le Operazioni di maggiore rilevanza trovano applicazione le regole procedurali di cui al paragrafo 9.1 (Operazioni di minore rilevanza), oltre a quanto di seguito specificato.

Nell'ambito delle Operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato è coinvolto nella fasi di trattativa ed istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati delle negoziazioni e della istruttoria.

Il descritto flusso informativo inoltrato dall'unità organizzativa responsabile dell'Operazione, per il tramite del Servizio Segreteria Generale, contiene informazioni in merito:

- a) alle condizioni e alle modalità esecutive dell'Operazione;
- b) al procedimento valutativo seguito.

Per le Operazioni di maggiore rilevanza il parere espresso dal Comitato è da considerarsi vincolante e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

## **9.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea**

### *9.3.1 Operazioni di minore rilevanza*

Quando un'Operazione di minore rilevanza con Parti Correlate è di competenza dell'Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le disposizioni del paragrafo 9.1

In caso di parere negativo del Comitato, tali Operazioni possono essere comunque approvate dall'Assemblea che si riunisce e vota nel rispetto delle proprie regole ordinarie di funzionamento.

### *9.3.2 Operazioni di maggiore rilevanza*

Quando un'Operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le disposizioni del paragrafo 9.2.

In caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'Operazione non può essere approvata dall'Assemblea ove vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti; il compimento dell'Operazione è tuttavia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino

almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto di voto.

#### **9.4 Delibere quadro**

È facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee, sufficientemente definite e con predeterminate categorie di Parti Correlate o per singola Parte Correlata, con efficacia non superiore a un anno. Le delibere quadro sono sottoposte al parere del Comitato, secondo quanto previsto ai paragrafi 9.1 e 9.2, sulla base del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare.

Le Operazioni effettuate nell'ambito della singola delibera quadro sono autorizzate direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2.

### **10 Flussi informativi**

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni Operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- a) alle Operazioni di minore rilevanza effettuate nel periodo di riferimento, specificando quelle deliberate con il parere negativo del Comitato;
- b) alle Operazioni di maggiore rilevanza effettuate nel periodo di riferimento;
- c) all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole Operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- d) alle Operazioni rientranti nel regime di esenzione di importo superiore a 100.000 euro.

Al fine di garantire un coordinamento con quanto svolto dalla Banca ai sensi dell'art. 154 bis del TUF, il Dirigente Preposto della Capogruppo è destinatario di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni Operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente a tutte le Operazioni.